SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 agosto 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° agosto 2016, n. **159**.

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) - (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) che abroga la direttiva 2004/40/CE;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 16 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato nella riunione del 26 maggio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunione del 28 luglio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 206 è sostituito dal seguente:

«Art. 206 *(Campo di applicazione).* — 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1-*bis*, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei criteri ivi previsti.»;

b) l'articolo 207 è sostituito dal seguente:

«Art. 207 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b) "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:

1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;

2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;
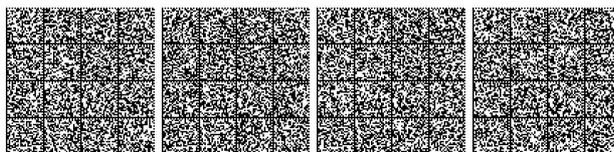
3) correnti negli arti;

c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

5) correnti di contatto;

d) “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

g) “valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell’allegato XXXVI, parte II:

1) per i campi elettrici, per “VA inferiori” e “VA superiori” s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;

2) per i campi magnetici, per “VA inferiori” s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “VA superiori” i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;

c) l’articolo 208 è sostituito dal seguente:

«Art. 208 *(Valori limite di esposizione e valori di azione).* — 1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.

2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma 7.

3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione può superare:

a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5;

3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-*bis*, comma 1, lettera *b)*;

b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

3) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera *a)* del medesimo comma;

4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-*bis*, comma 1, lettera *b)*.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;

c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’articolo 210, comma 6;

d) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera *b)* del medesimo comma;
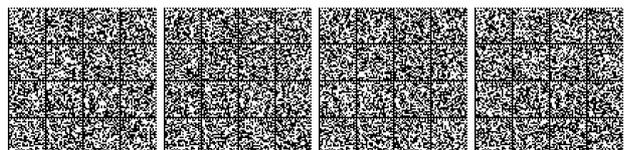
e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-*bis*, comma 1, lettera *b)*.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;

b) il livello di esposizione dei lavoratori e l'entità del superamento;

c) il numero di lavoratori interessati;

d) le tecniche di valutazione utilizzate;

e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all'articolo 210;

f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;

g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210-*bis*, comma 1, lettera *b)*.»;

d) l'articolo 209 è sostituito dal seguente:

«Art. 209 *(Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione)*. — 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.

2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.

5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;

c) effetti biofisici diretti;

d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;

e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma 1, lettera *c)*;

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211;

i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;

l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;

m) sorgenti multiple di esposizione;

n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28, le misure adottate, previste dall'articolo 210.

7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210-*bis* del presente decreto, il datore di lavoro privato può consentire l'accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformità alle disposizioni vigenti e lo può negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e in conformità alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

e) l'articolo 210 è sostituito dal seguente:

«Art. 210 *(Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)*. — 1. A seguito della valutazione dei rischi, qualo-

ra risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:
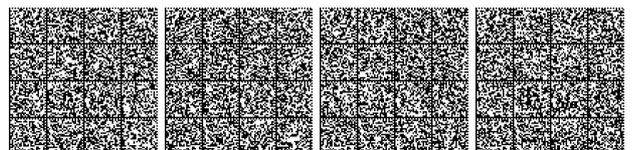
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;

i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all'articolo 207.

3. Il datore di lavoro, in conformità all'articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 210-*bis*, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l'uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un'apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.

5. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l'informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell'articolo 210-*bis*, l'uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l'impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

6. Nel caso di cui all'articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 212, e all'articolo 208, commi 3, 4 e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all'articolo 53.

8. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:

a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;

b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.»;

f) dopo l'articolo 210 è inserito il seguente:

«Art. 210-*bis* *(Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)*. — 1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera *b)*, il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;

b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;

c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.»;

g) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

«Art. 211 *(Sorveglianza sanitaria)*. — La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico
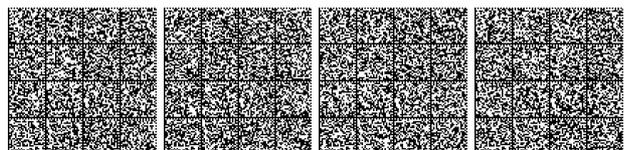
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.»;

h) l'articolo 212 è sostituito dal seguente:

«Art. 212 *(Deroghe).* — 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;

b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;

c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;

d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;

e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;

f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.";

i) all'articolo 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "209, commi 1 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "209, commi 1 e 6";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "e 209, commi 2 e 4." sono sostituite dalle seguenti: "e 209, comma 5.";

3) al comma 2, lettera *a)*, le parole: ", 210, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: ", 210, commi 1 e 2,";

4) al comma 2, lettera *b)*, le parole: ", 210, commi 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: ", 210, commi da 3 a 8.";

l) l'allegato XXXVI è sostituito dall'allegato al presente decreto.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
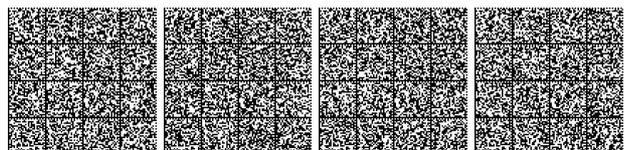
ALLEGATO *1*
(articolo 1, comma 1, lettera l)

«ALLEGATO XXXVI

Parte I - *Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici.*

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

l'intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (Vm^{-1}). È necessario distinguere il campo elettrico ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale;

la corrente attraverso gli arti (I_L) è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A);

la corrente di contatto (I_C) è una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico all'interno di un campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si verifica quando la persona è in contatto continuo con un oggetto all'interno di un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate;

la carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per le scariche elettriche ed è espressa in coulomb (C);

l'intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro (Am^{-1});

l'induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di campo magnetico (H) pari a 1 Am^{-1}= induzione magnetica (B) pari a $4\pi\ 10^{-7}$ T (circa 1,25 microtesla);

densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è piccola. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione; è espressa in watt per metro quadrato (Wm^{-2});

assorbimento specifico di energia (SA). È l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (Jkg^{-1}). Nel presente decreto, questa grandezza è utilizzata per la definizione dei limiti per gli effetti sensoriali derivanti da esposizioni a microonde pulsate;

tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo, ed è espresso in watt per chilogrammo (Wkg^{-1}). Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo intero) è una grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR medio a corpo intero, sono necessari anche valori del SAR locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (I_C), la corrente attraverso gli arti (I_L), l'intensità di campo elettrico (E), l'intensità di campo magnetico (H) e la densità di potenza (S).

Parte II - *Effetti non termici.*

Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo di frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz.

A. Valori limite di esposizione (VLE).

I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) sono limiti per il campo magnetico statico, la cui misurazione non è influenzata dalla presenza del soggetto esposto.

I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo.

VLE per l'induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz.

Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alla prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi sull'organo dell'equilibrio, e di altri effetti fisiologici, conseguenti principalmente al movimento del soggetto esposto all'interno di un campo magnetico statico.

Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano state adottate le misure di prevenzione di cui all'articolo 208, comma 4.
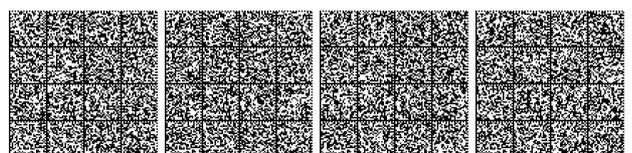
TABELLA A1

VLE per l'induzione magnetica esterna (B_0) per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz

	VLE relativi agli effetti sensoriali [T]
Condizioni di lavoro normali	2
Esposizione localizzata degli arti	8
	VLE relativi agli effetti sanitari [T]
Condizioni di lavoro controllate	8

VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz.

I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema nervoso centrale e periferico nel corpo, compresa la testa.

TABELLA A2

VLE relativi agli effetti sanitari per l'intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza	VLE relativi agli effetti sanitari [Vm^{-1}] (valore di picco)
1 Hz ≤ f < 3 kHz	1,1
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	$3,8 \times 10^{-4}$ f

Nota A2-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).

Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno sono riferiti al valore spaziale di picco sull'intero corpo del soggetto esposto.

Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*, del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili.

VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz.

I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati agli effetti del campo elettrico interno sul sistema nervoso centrale nella testa, tra cui fosfeni e modifiche minori e transitorie di talune funzioni cerebrali.

TABELLA A3

VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz

Intervallo di frequenza	VLE relativi agli effetti sensoriali [Vm^{-1}] (valore di picco)
1 Hz ≤ f < 10 Hz	0,7/f
10 Hz ≤ f < 25 Hz	0,07
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz	0,0028 f

Nota A3-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).

Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno sono riferiti al valore di picco spaziale nella testa del soggetto esposto.

Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*, del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili.

B. Valori di azione (VA).

I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 210:

VA (E) inferiori e VA (E) superiori, per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1;

VA (B) inferiori e VA (B) superiori, per l'induzione magnetica ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B2;

VA (I_C) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella B3;

VA (B_0) per l'induzione magnetica di campi magnetici statici, come indicati nella tabella B4.

I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico imperturbati, calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in assenza di questi. Il valore di B_0 non è perturbato dalla presenza del soggetto esposto.

Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici.

I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo elettrico ambientale sono stabiliti al fine di prevenire scariche elettriche nell'ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3).

I VA superiori (tabella B1, terza colonna) garantiscono anch'essi il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assicurano l'assenza di scariche elettriche a meno che non siano intraprese le misure di protezione di cui all'articolo 210, comma 5.

TABELLA B1

VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza	VA (E) inferiori per l'intensità del campo elettrico [Vm^{-1}] (valori RMS)	VA (E) superiori per l'intensità del campo elettrico [Vm^{-1}] (valori RMS)
$1 \leq f < 25$ Hz	$2,0 \times 10^4$	$2,0 \times 10^4$
$25 \leq f < 50$ Hz	$5,0 \times 10^5 /f$	$2,0 \times 10^4$
50 Hz $\leq f <$ 1,64 kHz	$5,0 \times 10^5 /f$	$1,0 \times 10^6 /f$
$1,64 \leq f < 3$ kHz	$5,0 \times 10^5 /f$	$6,1 \times 10^2$
3 kHz $\leq f \leq$ 10 MHz	$1,7 \times 10^2$	$6,1 \times 10^2$

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).

Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i VA (E) superiori sono valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per $\sqrt{2}$ per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*, del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili.

Nota B1-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*, del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria.

Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici.

I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari correlati alla stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e centrali (tabella A2). L'osservanza dei VA superiori assicura che non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l'esposizione della testa supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono possibili effetti sensoriali, come fosfeni o modifiche minori e transitorie dell'attività cerebrale. In tal caso, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, è possibile applicare l'articolo 208, comma 3, lettera *b)*.
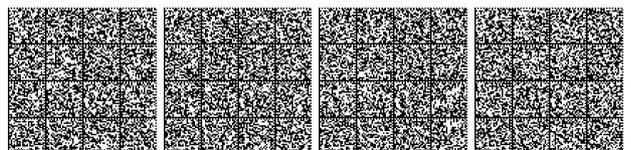
I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono per le frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al di sopra di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2).

I VA per l'esposizione degli arti (tabella B2, quarta colonna) garantiscono il rispetto dei VLE per gli effetti sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti limitatamente agli arti, tenuto conto del fatto che il campo magnetico presenta un accoppiamento più debole negli arti che nel corpo intero. Questi valori possono essere utilizzati in caso di esposizione strettamente confinata agli arti, restando ferma la necessità di valutare il rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore.

TABELLA B2

VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza	VA (B) inferiori per l'induzione magnetica [μT] (valori RMS)	VA (B) superiori per l'induzione magnetica [μT] (valori RMS)	VA (B) per l'induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti [μT] (valori RMS)
$1 \leq f < 8$ Hz	$2,0 \times 10^5 /f^2$	$3,0 \times 10^5 /f$	$9,0 \times 10^5 /f$
$8 \leq f < 25$ Hz	$2,5 \times 10^4 /f$	$3,0 \times 10^5 /f$	$9,0 \times 10^5 /f$
$25 \leq f < 300$ Hz	$1,0 \times 10^3$	$3,0 \times 10^5 /f$	$9,0 \times 10^5 /f$
300 Hz $\leq f <$ 3 kHz	$3,0 \times 10^5 /f$	$3,0 \times 10^5 /f$	$9,0 \times 10^5 /f$
3 kHz $\leq f \leq$ 10 MHz	$1,0 \times 10^2$	$1,0 \times 10^2$	$3,0 \times 10^2$

Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i VA (B) superiori sono valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per $\sqrt{2}$ per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*, del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili.

Nota B2-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*, del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria.

TABELLA B3

VA per la corrente di contatto IC

Frequenza	VA (I_C) corrente di contatto stabile nel tempo [mA] (RMS)
Fino a 2,5 kHz	1,0
$2,5 \leq f < 100$ kHz	0,4 f
100 kHz $\leq f \leq$ 10000 kHz	40

Nota B3-1: f è la frequenza espressa in chilohertz (kHz).

Valori di azione (VA) per l'induzione magnetica esterna (B_0) di campi magnetici statici ai fini della prevenzione da effetti e rischi indiretti.

TABELLA B4

VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici

Rischi	VA (B_0) [mT]
Interferenza con dispositivi impiantabili attivi, ad esempio stimolatori cardiaci	0,5
Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT)	3

Parte III - *Effetti termici.*

Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.

A. Valori limite di esposizione (VLE).

I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia per unità di tempo) assorbita per unità di massa di tessuto corporeo, derivante da esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.

Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) è riferito all'energia assorbita per ogni piccola massa (10 *g)* di tessuto all'interno della testa, derivante da esposizione a campi elettromagnetici, ed è finalizzato alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della testa a microonde pulsate.

I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori a 6 GHz (tabella A3) sono riferiti alla densità di potenza di onda elettromagnetica incidente sulla superficie corporea.

TABELLA A1

VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz

VLE relativi agli effetti sanitari	Valori di SAR mediati per ogni periodo di sei minuti [Wkg^{-1}]
VLE relativo allo stress termico sistemico, espresso come SAR medio a corpo intero	0,4
VLE relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco, espresso come SAR locale (nella testa e nel tronco)	10
VLE relativo allo stress termico localizzato, negli arti, espresso come SAR locale (negli arti)	20

Nota A1-1: il rispetto dei VLE sul SAR locale deve essere assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa pari a 10 g di tessuto contiguo della parte del corpo interessata; il massimo valore del SAR locale così ottenuto deve essere impiegato per la verifica di conformità con il pertinente VLE. Tali elementi di massa dovrebbero essere caratterizzati da proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Il concetto di massa di tessuto contiguo può essere utilizzato nella dosimetria numerica, nel cui ambito può anche essere utilizzata una geometria semplificata, quale una massa cubica o sferica di tessuto, date le difficoltà pratiche di identificazione degli elementi contigui mediante misurazioni fisiche dirette.

TABELLA A2

VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz

Intervallo di frequenza	Assorbimento specifico locale di energia nella testa (SA) [$mJkg^{-1}$]
$0,3 \leq f \leq 6$ GHz	10

Nota A2-1: la massa adottata per mediare l'SA locale è pari a 10 g di tessuto.

TABELLA A3

VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz

Intervallo di frequenza	Densità di potenza [Wm^{-2}]
6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz	50

Nota A3-1: il rispetto del VLE sulla densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm^2, con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm^2 non superi il valore di 1000 Wm^{-2}. Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata su periodi di $68/f^{1,05}$ minuti (dove f è la frequenza in *GHz)* per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza.

B. Valori di azione (VA).

I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 210:

VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1;

VA (B) per l'induzione magnetica ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B1;

VA (S) per la densità di potenza ambientale come indicati nella tabella B1;

VA (I_C) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella B2;

VA (I_L) per la corrente attraverso gli arti, come indicati nella tabella B2.

Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici e magnetici.

I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico imperturbati, e sono intesi come valori massimi calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore o parti specifiche di questo.

I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla densità di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene a coincidere con il corrispondente VLE, essendo espresso nella medesima unità di misura.

TABELLA B1

VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

Intervallo di frequenza	VA (E) per l'intensità del campo elettrico [V/m] (RMS)	VA (B) per l'induzione magnetica [μT] (RMS)	VA (S) per la densità di potenza [W/m^2]
100 kHz ≤ f < 1 MHz	$6,1 \times 10^2$	$2,0 \times 10^6$ /f	—
1 ≤ f < 10 MHz	$6,1 \times 10^8$ /f	$2,0 \times 10^6$ /f	—
10 ≤ f < 400 MHz	61	0,2	—
400 MHz ≤ f < 2 GHz	$3 \times 10^{-3} f^{½}$	$1,0 \times 10^{-5} f^{½}$	—
2 ≤ f < 6 GHz	$1,4 \times 10^2$	$4,5 \times 10^{-1}$	—
6 ≤ f ≤ 300 GHz	$1,4 \times 10^2$	$4,5 \times 10^{-1}$	50

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B1-2: i $[VA (E)]^2$ e $[VA (B)]^2$ devono essere mediati per ogni periodo di sei minuti. Nel caso di segnali impulsivi a radiofrequenza, la densità di potenza di picco (vale a dire mediata sulla durata dell'impulso) non deve superare di 1000 volte il valore di VA (S) tabellato. Per campi a frequenze multiple l'analisi è basata sulla sommatoria dei contributi, descritta nelle norme tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*.

Nota B1-3: i VA (E) e VA (B) sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell'esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di

semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-*ter*, del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria.

Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm^2, con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm^2 non superi il valore di 1000 Wm^{-2}. Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata su periodi di $68/f^{1,05}$ minuti (dove f è la frequenza in *GHz)* per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza.

TABELLA B2

VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti

Intervallo di frequenza	VA (I_C) per la corrente di contatto stabile nel tempo [mA] (RMS)	VA (I_L) per la corrente indotta in qualsiasi arto [mA] (RMS)
100 kHz ≤ f < 10 MHz	40	—
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz	40	100

Nota B2-1: il $[VA (I_L)]^2$ deve essere mediato per ogni periodo di sei minuti.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) - (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 179.

— Il testo degli articoli 1 e 16 nonché dell'allegato *B* della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati *A* e *B* alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati *A* e *B* nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«Art. 16 *(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).* — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i Livelli d'azione (LA) e per i Valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.».

«ALLEGATO *B*
(art. 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio 2015);

12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);

14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1º giugno 2015);

15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016);

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1º gennaio 2016);

38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);

39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (termine di recepimento 18 giugno 2016);

43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);

48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la european Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) - (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);

56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.

— La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2001, n. 55.

— Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2000, n. 157, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 219 *(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente).* — 1. Il datore di lavoro è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, *209, commi 1 e 6,* e 216;

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, *e 209, comma 5.*

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, *210, commi 1 e 2,* e 217, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 822 a euro 4.384 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, *210, commi da 3 a 8,* e 217, commi 2 e 3.».

16G00172
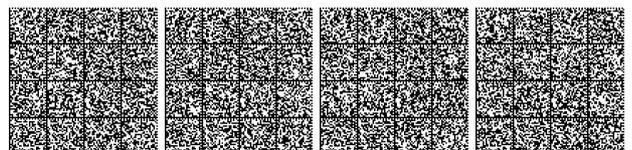
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2016.

Proroga dello scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Cinzia Guercio, dal dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze dott. Michele Ametta e dal coordinatore tecnico del Ministero infrastrutture e trasporti ing. Leonardo Pace;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'Azienda ospedaliera, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa della menzionata Azienda ospedaliera;

Visti gli articoli 143, comma 10, e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Durata:

La durata dello scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta, fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Palermo, addì 14 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016
Interno, foglio n. 1448

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione dei servizi, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Caserta con relazione del 23 giugno 2016, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità nell'Azienda non può ritenersi conclusa.

La situazione generale dell'ente ospedaliero e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 22 giugno 2016, alla presenza del Coordinatore della D.D.A. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, del referente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. e del Capo Centro D.I.A. di Napoli, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commssariale.

La commissione straordinaria, da subito, ha provveduto alla stesura di un nuovo Atto aziendale contenente un diverso assetto organizzativo dell'Azienda, documento attualmente all'esame dei competenti uffici regionali.

L'approvazione del suddetto atto, da parte dell'organo regionale, consentirà alla commissione straordinaria di organizzare, in modo più razionale, i servizi dell'Azienda e la gestione del personale assicurando una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

È stato inoltre attivato il piano anticorruzione e sono state avviate le necessarie connesse misure, quali la rotazione negli incarichi dei dirigenti e del personale dei comparti interessati. In tale ambito si è inoltre proceduto all'informatizzazione ed alla centralizzazione delle liste di attesa, ai fini di una corretta erogazione delle prestazioni e di una maggiore economicità nella gestione degli interventi sanitari.

L'azione di risanamento dell'Azienda ha inoltre interessato le procedure concorsuali di mobilità e di assunzione, iniziative che hanno già comportato una riduzione del ricorso alle consulenze esterne.

Il completamento delle suddette attività risulta essenziale per verificare il livello di efficacia del modello organizzativo proposto, in modo da poter garantire i benefici sul lungo periodo.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore economico finanziario, nell'ambito del quale è stata avviata la riduzione dei tempi di pagamento dei creditori, al fine di evitare, come avvenuto in passato, la maturazione di interessi moratori. È stata altresì disposta un'apposita attività ricognitiva per la valutazione di documenti contabili non ancora liquidati.

Nel settore affari legali, preso atto dell'inesistenza di un ufficio strutturato con adeguate professionalità, la commissione straordinaria, nelle more del perfezionamento di una nuova configurazione di tale servizio e con lo scopo di provvedere allo smaltimento della significativa mole di contenzioso pendente, ha provveduto alla revisione del regolamento per il conferimento degli incarichi esterni ed all'aggiornamento della short-list.

Un'ulteriore importante iniziativa ha interessato la farmacia ospedaliera, con interventi di riorganizzazione strutturale e funzionale, in particolare con l'avvio di una procedura che prevede la «tracciabilità del farmaco», attraverso una gestione controllata dei medicinali forniti ai reparti sanitari.

Per quanto concerne le procedure di appalto sono state avviate numerose gare per l'acquisizione di beni e servizi il cui *iter* verrà concluso entro i prossimi mesi.

Parallelamente, è in corso la revisione di alcuni contratti di servizi, già oggetto di note indagini giudiziarie, la cui conclusione permetterà l'adozione degli opportuni correttivi, collegati anche alla definizione di giudizi civili in corso.

In tale contesto, la commissione straordinaria ha inoltre proceduto alla revisione dei regolamenti aziendali, tra cui quello dei contratti di lavori, servizi e forniture, al fine di dotare gli uffici di strumenti procedimentali in linea con la vigente normativa ed idonei a garantire maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

È in corso un'importante attività di riesame delle procedure di appalto dei lavori nell'ambito della quale si è proceduto alla revoca di alcuni di essi nonché all'adozione dei correttivi richiesti dalla normativa di settore. Particolarmente complessa si è rivelata la gestione dell'appalto riguardante la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del padiglione F dell'ospedale, interessato da un'indagine ispettiva per la quale è in corso un'attenta attività di revisione per l'adozione delle determinazioni conclusive al fine di consentire la ripresa dei lavori nei prossimi mesi in un ripristinato contesto di regolarità amministrativa.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre assolto agli adempimenti normativi in materia di prevenzione incendi e sta procedendo all'attuazione del piano di vetustà e caratterizzazione clinica delle apparecchiature elettromedicali dell'Azienda. Con il compimento di tale attività, previsto per l'anno prossimo, si realizzerà la standardizzazione delle procedure manutentive, con l'innalzamento del livello di efficienza dei servizi sanitari scongiurando per il futuro situazioni di urgenza e straordinarietà che hanno favorito l'ingerenza delle locali consorterie.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di ingerenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta, per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 6 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2016.

Sostituzione del componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Trentola Ducenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Trentola Ducenta (Caserta), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Luca Rotondi, dal viceprefetto dott. Roberto Esposito e dal dirigente Area I dott. Pasquale Trocchia;

Considerato che il viceprefetto dott. Roberto Esposito è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Decreta:

La dott.ssa Savina Macchiarella - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Trentola Ducenta (Caserta) in sostituzione del dott. Roberto Esposito.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016
Interno, foglio n. 1449

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 11 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2016, la gestione del comune di Trentola Ducenta (Caserta) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Luca Rotondi, dal viceprefetto dott. Roberto Esposito e dal dirigente Area I dott. Pasquale Trocchia.

Considerato che il dott. Roberto Esposito è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Savina Macchiarella quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Trentola Ducenta (Caserta), in sostituzione del dott. Roberto Esposito.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2016.

Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, come modificato dall'art. 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 1.575 milioni di euro per l'anno 2016;

Considerato che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, il citato art. 16, comma 3, prevede che l'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure;

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo di cui al citato art. 16, comma 3, per cui si dovrà procedere all'accantonamento in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;

Visto l'Accordo tra il Governo, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 15 ottobre 2014 , con il quale è stato recepito il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2016 in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana, sottoscritto in data 9 giugno 2014, l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 21 luglio 2014 e il protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto in data 23 ottobre 2014, con i quali è stato recepito il contributo alla finanza pubblica delle citate regioni per l'anno 2016 in termini di indebitamento netto previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE;

Considerato che, per l'anno 2016, la Regione Sardegna, in attuazione del comma 10 dell'art. 42 della legge 12 settembre 2014, n. 133, di recepimento del punto 3 dell'Accordo sottoscritto con il Governo il 21 luglio 2014, assicura il contributo in termini di indebitamento netto di cui al citato comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Conseguentemente, alla medesima Regione non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio;
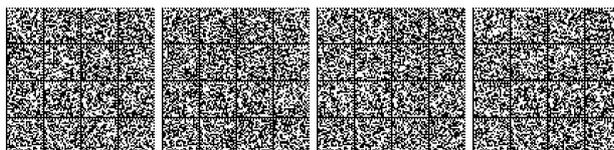
Considerato che, per l'anno 2016, la Regione Siciliana, in attuazione del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, di recepimento dei punti 1 e 8 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, assicura il contributo in termini di indebitamento netto previsto per l'anno 2016, di cui al citato comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, attraverso il conseguimento di un saldo positivo, secondo le modalità definite dall'art. 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, alla medesima Regione non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il citato comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;

Ritenuta la necessità, pertanto, di procedere all'emanazione del decreto ministeriale per la determinazione del concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare ed in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del concorso alla finanza pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale per l'anno 2016

1. Per l'anno 2016, il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è fissato negli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto. Tali importi sono determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

2. Per l'anno 2016, il concorso alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto delle suddette Regioni e Province autonome escluse le Regioni Sardegna e Sicilia previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è rideterminato tenendo conto degli importi di cui al comma 1.

3. Per la Regione Sardegna e per la Regione Sicilia ai sensi dell'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, l'importo del concorso alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto per l'anno 2016, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è indicato convenzionalmente al solo fine di rendere esaustivo il quadro di riparto del concorso previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra tutte le autonomie speciali.

4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN
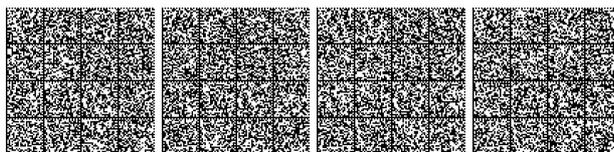
Tabella 1

Concorso finanziario delle Regioni a statuto speciale per l'anno 2016 di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

(dati in euro)

REGIONI	Contributo in termini di saldo netto da finanziare	Contributo in termini di indebitamento netto[1]
Valle d'Aosta	144.326.970,22	190.145.056,00
Sardegna	285.308.980,93	375.883.260,58
Trentino Alto Adige	5.871.259,06	7.735.150,82
Trento	89.414.105,60	117.799.535,95
Bolzano	219.991.321,49	289.829.836,24
Friuli Venezia Giulia	156.538.700,56	206.233.526,14
Sicilia	673.548.662,14	887.373.634,27
TOTALE RSS	**1.575.000.000,00**	**2.075.000.000,00**

[1] Per la Regione Sardegna e per la Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 42, comma 10, del decreto legge n. 133 del 2014 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legge n. 113 del 2016, non trova più applicazione la disciplina del patto di stabilità interno. Per le predette Regioni, pertanto, il contributo in termini di indebitamento netto è riportato al solo fine di rendere esaustivo il quadro di riparto del concorso previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012 tra tutte le autonomie speciali.

16A06063

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prolectus 50 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 «Concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio» e successivi regolamenti della Commissione che modificano gli allegati del predetto regolamento relativamente alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un livello massimo di residuo o all'elenco dei prodotti ai quali i livelli massimi di residuo si applicano;

Visti, in particolare, i regolamenti (EU) n. 2015/401, n. 500/2013, n. 322/2012 che modificano gli allegati II e III del suddetto regolamento (CE) n. 396/2005, per quanto riguarda i livelli massimi di residuo della sostanza attiva Fenpirazamina;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 «Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006» e successivi regolamenti della Commissione di modifica ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 «Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE», e successivi regolamenti di esecuzione;

Visti, in particolare, gli articoli 28, paragrafo 1, 29, 31, 32 concernenti i requisiti ed il contenuto dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e gli articoli 33-39 concernenti i requisiti della domanda di detta autorizzazione e la procedura per il rilascio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione del 5 luglio 2012 che approva la sostanza attiva Fenpirazamina, in conformità al citato regolamento (CE) n. 1107/2009 fino al 31 dicembre 2022, e che modifica l'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», per le parti ancora vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e il successivo regolamento di modifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», per le parti ancora vigenti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2012, in conformità all'art. 33 del citato regolamento (CE) n. 1107/2009, dall'impresa «Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.», con sede legale in Parc d'Affaires de Crécy 2, Rue Claude Chappe 69771 Saint Didier au Mont d'Or Cedex Lione (Francia), ai fini dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 del suddetto regolamento, del prodotto fitosanitario «Prolectus 50 WG», contenente la sostanza attiva Fenpirazamina, indicando la Francia quale Stato membro relatore;

Visti i rapporti preliminari di valutazione dell'Austria, Stato membro relatore relativamente all'uso del prodotto sulle colture in serra, e della Francia, Stato membro relatore per l'impiego sulle colture in campo, e il rapporto conclusivo di valutazione della Francia che tiene conto dei commenti formulati dagli Stati membri interessati, tra cui l'Italia, e della valutazione eseguita dall'Austria per quanto concerne gli usi in serra;

Vista la valutazione del Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria (ICPS), per quanto concerne le condizioni di autorizzazioni del prodotto in questione;

Sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tramite consultazione per via telematica secondo la procedura «Coinvolgimento della CCPF nell'ambito delle valutazioni effettuate dagli istituti convenzionati» - CCPF07/05/2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 aprile 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione e dati tecnico-scientifici integrativi da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 12 aprile 2016 da cui risulta che la citata impresa «Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S» ha presentato la documentazione di completamento richiesta per il completamento dell'*iter*;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Prolectus 50 WG» fino al 31 dicembre 2022, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Fenpirazamina, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici integrativi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, l'impresa «Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.», con sede legale in Parc d'Affaires de Crécy 2, Rue Claude Chappe 69771 Saint Didier au Mont d'Or Cedex Lione (Francia), è autorizzata, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Prolectus 50 WG», con la composizione e alle condizioni indicate nel fac-simile di etichetta allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici integrativi nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto fitosanitario è confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,5 - 1 - 1,2 - 2,4 - 3 - 5.

Il prodotto fitosanitario è formulato e confezionato nello stabilimento «Isagro SpA» - Via Nettunense Km 23,400 - Aprilia (LT) ed è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti esteri SBM-Formulation CS 621 av. Jean Foucault - F-34533 Beziers (Francia) e INDALVA S.L.Ctra de la Matanza Km 0,5 - E-03300 Orihuela (Alicante) Spagna.

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. 15549.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile di etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 23 maggio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

PROLECTUS™ 50 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)
FUNGICIDA
PER LA LOTTA CONTRO LA MUFFA GRIGIA DI VITE, FRAGOLA E COLTURE ORTICOLE COLTIVATE IN SERRA E PER IL CONTROLLO DELLA MONILIA DI PESCO, NETTARINE E ALBICOCCO
Meccanismo d'azione: FRAC G17

PROLECTUS 50 WG Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del

COMPOSIZIONE:
Fenpyrazamine g 50
Coformulanti q. b. a g 100

™ Trade mark Sumitomo Chemical Company

Stabilimenti di produzione:
ISAGRO SpA - Via Nettunense Km 23,400 - Aprilia (LT)
SBM-Formulation - CS 621 av. Jean Foucault 34533 Beziers – Francia
INDALVA S.L.
Ctra de la Matanza Km 0,5 – E-03300 Orihuela (Alicante) Spagna

Contenuto: **0,250-0,5-1-1,2-2,4-3-5 KG** Partita n. .....

ATTENZIONE

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A. S
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or Cedex
Lione (Francia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – Milano
Tel. 02 45280.1

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. **P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di
- **5 metri dalle acque superficiali, per la vite da vino e da tavola;**
- **10 metri dalle acque superficiali per pesco, nettarine e albicocco.**

Attenzione: Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Fungicida per il controllo della Botrite della vite della fragola e delle colture orticole (pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino e zucchino) coltivate in serra, e per il controllo della Monilia del pesco, delle nettarine e dell'albicocco. Il prodotto non è sistemico sebbene presenti attività traslaminare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
COLTURA PROTETTA DI POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO (in serra): contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alle dosi riportate in tabella iniziando i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Rispettare le condizioni d'uso riportate in tabella, adottando un intervallo fra i trattamenti di 10 -12 giorni, in funzione della pressione della malattia.
VITE DA TAVOLA E DA VINO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) si consiglia un trattamento in pre-chiusura del grappolo o uno all'invaiatura o in pre-raccolta alla dose riportata in tabella. Per evitare l'insorgenza di popolazioni del fungo resistenti eseguire un solo trattamento per anno con questo o altri prodotti con stesso meccanismo d'zione, alternando annualmente con prodotti a diverso meccanismo diverso.
FRAGOLA (in campo e in serra): contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alle dosi riportate in tabella, iniziando i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Si raccomanda di limitare il numero di trattamenti con questo, o altri prodotti con lo stesso meccanismo d'azione, al massimo ad un terzo delle applicazioni complessivamente previste contro *Botrytis*, in ogni caso non eseguire più di 3 trattamenti per anno con questo o altri prodotti con stesso meccanismo d'azione e rispettare un intervallo minimo fra i trattamenti di 7 giorni.
PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO: Contro Moniliosi (Monilia spp) intervenire alle dosi riportate in tabella iniziando i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Rispettare le condizioni d'uso riportate in tabella Per evitare fenomeni di resistenza alternare con altri prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Per evitare l'insorgenza di popolazioni del fungo resistenti è necessario rispettare il numero massimo di interventi per anno indicato in tabella utilizzando questo o altri prodotti con lo stesso meccanismo d'zione e alternare con prodotti a meccanismo d'azione diverso.
Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere. Le dosi d'impiego (g/hl) indicate in tabella si riferiscono a trattamenti con volumi d'acqua di 10 hl/ha; Con volumi di acqua inferiori o superiori a 10 hL/ha fare riferimento alle dosi ad ettaro. Su fragola la dose d'impiego si riferisce a trattamenti con volume d'acqua di 7,5 hL/ha.
Non applicare il prodotto consecutivamente e alternarlo con altri a diverso meccanismo d'azione
Adottare le dosi più alte e l'intervallo più breve con elevata pressione della malattia.

Preparazione della miscela: Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.

Il prodotto va utilizzato da solo

COLTURA	MALATTIA	DOSE g/hl	DOSE kg/ha	Numero massimo di trattamenti per anno	Intervallo minimo tra i trattamenti
Orticole in serra: Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchino	Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	80-120	0,8-1,2	3	10-12 giorni
Vite da vino e da tavola		100	1	1	---
Fragola		80-120	0,8-1,2	1-3 (*)	7
Pesco, Nettarine, Albicocco	Moniliosi di rami e fiori; Moniliosi del frutto; (*Monilia spp.*)	80-120	0,8-1,2	3	7

(*) nel caso in cui siano previsti complessivamente 3 trattamenti fitosanitari contro *Botrytis cinerea* eseguire 1 solo trattamento con questo prodotto ed i restanti 2 trattamenti con prodotti dotati di diverso meccanismo d'azione.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, fragola, pesco, nettarine, albicocco; 14 giorni su vite da vino e 7 giorni su uva da tavola.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 MAG. 2016

16A06013

DECRETO 27 giugno 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quantum R-OK».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Vista la domanda presentata, in data 30 maggio 2014 dall'impresa «Makhteshim Chemical Works Ltd», rappresentata in Italia dall'impresa «Makhteshim Agan Italia Srl», con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MCW 4849, ai sensi dell'art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente le sostanze attive Dimetomorf e Rame metallo, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visti gli atti d'Ufficio da cui risulta che le imprese sopra citate hanno modificato la propria denominazione sociale in «Adama Makhteshim LTD» con sede in P.O.Box 60, Beer Sheva, Israele e «Adama Italia Srl» con sede in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19;
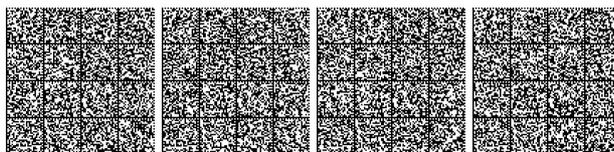
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva Dimetomorf è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 settembre 2017, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/232 della Commissione del 13 febbraio 2015 recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti del rame, fino al 31 gennaio 2018, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare *(draft registration report - DRR)* messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in 15 gennaio 2016;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (*registration report-RR*);

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 giugno 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico aggiuntivi da presentarsi entro 18 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 13 giugno 2016 con la quale l'impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Quantum R-OK»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'impresa «Adama Makhteshim LTD» con sede in P.O.Box 60, Beer Sheva, Israele, rappresentata in Italia dall'impresa «Adama Italia Srl» con sede in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19, è autorizzata, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Quantum R-OK» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione preparato nello stabilimento dell'impresa «S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa», in Cotignola (RA);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero dell'impresa estera «Cinkama», in Celje, Slovenja;

confezionato negli stabilimenti delle imprese:

«IMC Limited» - Malta;

«Sipcam Spa» - Salerano sul Lambro (LO);

«Kollant Srl» - Maniago (PN).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16283.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma 27 giugno 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

QUANTUM R-OK

(GRANULI IDRODISPERDIBILI)

Fungicida citotropico e di contatto contro la peronospora di vite, patata e orticole.

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppi 40 e M1 (FRAC)

QUANTUM R-OK Registrazione Ministero della Salute n ...

Composizione
100 g di prodotto contengono:

DIMETOMORF puro	6 g
RAME METALLO (da Rame idrossido)	14 g
Coformulanti q.b.a	g 100

ADAMA MAKHTESHIM LTD
P.O.BOX 60, BEER SHEVA, ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
ADAMA ITALIA SRL
–via ZANICA 19-24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel. 035 328811

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401–Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P411 - Conservare a temperature non superiori a 40°C. P501– Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Stabilimenti di produzione:
CINKARNA, Celje, Slovenija
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)

Stabilimenti di confezionamento:
IMC LIMITED- Malta
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)

Distributore: SEPRAN S.a.S.- Isola Vicentina (VI)
Contenuto **1-5-10 -0,1- 0,25- 0,5 kg** Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

In caso di trattamenti su pomodoro, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, patata, vite, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Durante la manipolazione del concentrato, nelle fasi di miscelazione e carico del prodotto, usare guanti e tuta protettivi. Sostituire guanti e tuta protettiva e indossarne di nuovi nella fase di applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e non prima che siano trascorse 24 ore dall'ultimo trattamento. Al momento della raccolta rientrare nell'area trattata indossando guanti e tuta protettiva.

CARATTERISTICHE

Fungicida di contatto e citotropico a sistemia locale. Il prodotto contiene principi attivi con differente meccanismo d'azione: il dimetomorf interferisce con i processi biochimici di formazione della parete cellulare del fungo mentre il rame agisce per contatto con azione multi-sito.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:

Il prodotto si impiega con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha distribuiti con pompe a volume normale alle seguenti dosi.

VITE (DA VINO E DA TAVOLA):

250 - 350 g/hl (senza superare **3,5 kg/ha**) contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* intervenire ogni 7-14 giorni a partire dalla prima pioggia infettante. Effettuare al massimo 4 trattamenti per anno.

POMODORO E MELANZANA (pieno campo e in serra):

250 - 350 g/hl (senza superare **3,5 kg/ha**) contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimati per lo sviluppo della malattia. Effettuare al massimo 3 trattamenti per anno.

CETRIOLO, CETRIOLINO E ZUCCHINO (pieno campo e in serra):

300 - 350 g/hl (senza superare **3,5 kg/ha**) contro Peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)* intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimati per lo sviluppo della malattia. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno.

MELONE, COCOMERO, ZUCCA (pieno campo):

300 - 350 g/hl (senza superare **3,5 kg/ha**) contro Peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)* intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimati per lo sviluppo della malattia. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno.

PATATA:

2,5 - 3,5 kg/ha contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimati per lo sviluppo della malattia. Effettuare al massimo 4 trattamenti per anno.

LATTUGHE E INSALATE (pieno campo):

Dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe (lattughe iceberg/lollo bionde/lollo rosse, lattughe da taglio/lattughine, lattughe a cappuccio ricce/lattughe Batavia, lattughe romane), scarola/indivia a foglie larghe (indivie ricce/scarole, denti di leone/tarassachi, cicorie comuni/puntarelle, radicchi/cicorie a foglie rosse, cicorie pan di zucchero, cicorie selvatiche/cicorie comuni), rucola, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee): 2,5 - 3,5 kg/ha contro Peronospore intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimati per lo sviluppo della malattia. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza si raccomanda di impiegare il prodotto ai dosaggi riportati in etichetta in un programma di difesa che contempli prodotti aventi differente meccanismo di azione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto in poca acqua, quindi portare la botte a volume.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per cetriolo, cetriolino; 7 giorni prima della raccolta per zucchino, pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, lattughe e insalate; 14 giorni per patata, 28 giorni per vite.

ATTENZIONE: può essere leggermente fitotossico su alcune varietà di melone. E' consigliato effettuare dei test preliminari

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
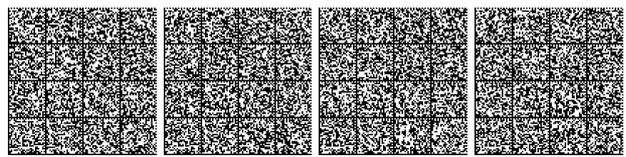
27 GIU. 2016

trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

2 7 GIU. 2016

16A06015
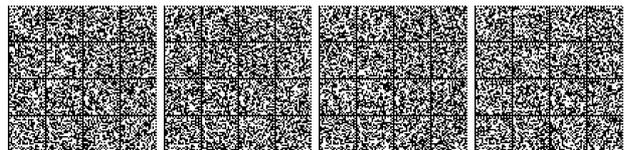
DECRETO 30 giugno 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Proradix».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista l'istanza presentata il 24 dicembre 2014 dall'impresa SP Sourcon Padena GmBH, con sede in Sindelfinger strasse, 72070 Tubingen (DE), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Proradix, contenente la sostanza attiva *Pseudomonas sp* (ceppo DSMZ 13134), ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2013 della commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (*draft registration report—DRR*) messo a disposizione degli Stati membri, della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 18 febbraio 2016;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (*registration report-RR*);

Vista la nota dell'ufficio in data 10 maggio 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e ulteriore documentazione tecnico-scientifica aggiuntiva conformemente alle indicazioni richieste dall'Istituto scientifico di valutazione, da presentarsi entro 24 mesi dalla data della presente nota;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2016 con la quale l'impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Visto il pagamento della tariffa a norma del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, l'Impresa SP Sourcon Padena GmBH, con sede in Sindelfinger strasse 3, 72070 Tubingen (DE), è autorizzata ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRORADIX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nei teunini di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 5-10-20-40-50-60-80-100-200-240-300-500-750, kg 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa in Cotignola (RA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15260.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà comunicato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 giugno 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

Proradix®

Fungicida· Polvere Bagnabile

Fungicida biologico a base di Pseudomonas DSMZ13134 per la prevenzione delle malattie fungine del terreno

Composizione
Pseudomonas sp. 3% (pari a 6.6 x 10^{10} ufc/g)
(ceppo DSMZ 13134)
Coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo
(EUH208) Contiene *Pseudomonas* DSMZ13134, può provocare reazione allergica
(EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza
(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. (P261) Evitare di respirare la polvere. (P264) Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. (P270) Non mangiare. né bere, né fumare durante l'uso. (P272) Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. (P285) In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (P304 + P341) IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. (P342+P311) In caso di sintomi respiratori: contattare un Centro Antiveleni o un medico. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le normative vigenti

Titolare dell'autorizzazione
SP Sourcon Padena GmbH
Sindelfinger strasse 3 - 72070 Tübingen (DE)
Tel. +49 (0) 7071/97552-12

Distribuito da:
Green Ravenna S.r.l.
Via Matteotti, 16 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38092

Officina di produzione:
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto : g 5-10-20-40-50-60-80-100-200-240-300-500-750; kg 1

Partita n.

Prescrizioni Supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Attenzione : Durante la fase di caricamento e miscelazione utilizzare maschera filtrante del tipo FFP3 o P2.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro Antiveleni

Caratteristiche:
PRORADIX® è un prodotto microbiologico a base di *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 in formulazione polvere bagnabile per il contenimento dei patogeni del terreno ed in particolare contro la *Rhizoctonia solani* e l' *Helminthosporium solani*

Modalità e dosi di impiego
Patata e altri ortaggi a tubero
Applicazione ai tuberi prima o durante la semina con sistema chiuso (Mafex) o attrezzature specifiche.
Applicare alla dose di 60 g prodotto per ettaro (4x10^{12} ufc/ Ha) o 2 g/100 kg di tuberi (1.32x10^{11} ufc/100kg patate da seme)

Avvertenze per la conservazione:
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Non esporre al sole diretto la confezione contenente il prodotto. Una volta disciolto in acqua utilizzare il prodotto entro breve tempo.
Durante il trasporto e lo stoccaggio evitare temperature superiori 30°C per periodi prolungati.

Rispettare un intervallo di tempo minimo tra la semina e la raccolta di:
- 65 giorni per le varietà precoci
- 70-80 giorni per le varietà semi-precoci
- oltre 90 giorni per le varietà tardive

Compatibilità
Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE : da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 GIU. 2016

Proradix®

Fungicida·Polvere Bagnabile
Fungicida biologico a base di Pseudomonas DSMZ13134 per la prevenzione delle malattie fungine del terreno

Composizione
Pseudomonas sp. 3% (pari a 6.6 x 10^{10} ufc/g)
(ceppo DSMZ 13134)
Coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo
(EUH208) Contiene *Pseudomonas* DSMZ13134, può provocare reazione allergica
(EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
Consigli di prudenza
(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. (P261) Evitare di respirare la polvere. (P264) Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. (P270) Non mangiare. né bere, né fumare durante l'uso. (P272) Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. (P285) In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (P304 + P341) IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. (P342+P311) In caso di sintomi respiratori: contattare un Centro Antiveleni o un medico. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le normative vigenti

Titolare dell'autorizzazione
SP Sourcon Padena GmbH
Sindelfinger strasse 3 - 72070 Tübingen (DE)
Tel. +49 (0) 7071/97552-12

Distribuito da:
Green Ravenna S.r.l.
Via Matteotti, 16 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38092

Officina di produzione:
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto : g 5-10-20-40-50-60-80-100

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 GIU. 2016

16A06014

DECRETO 20 luglio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gatan».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata, in data 23 aprile 2014 dall'Impresa Helm AG con sede legale in Nordkanalstrasse 28 D-20097 Amburgo (Germania), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AKTOR ai sensi dell'art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Rimsulfuron, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza Rimsulfuron è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 gennaio 2017, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione di alcune sostanze attive tra cui Rimsulfuron, fino al 30 aprile 2018;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 28 ottobre 2015;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 20 giugno 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in GATAN;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'Impresa Helm AG con sede legale in Nordkanalstrasse 28 D-20097 Amburgo (Germania) è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GATAN, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-500 e kg 1.

Il prodotto fitosanitario è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa Jiangsu Institute of Ecomones Co, Ltd, in no. 95 Huanyuan North Road, Jiangsu Province P.R. China;

confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Agropak, in Roman Brzezinski ul. Darwina ld 43-603 Jaworzno (Polonia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16700.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 20 luglio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

GATAN®

Erbicida selettivo per mais in granuli idrodispersibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

GATAN®

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Rimsulfuron puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P411 Conservare a temperature non superiori a 45°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

HELM AG - Nordkanalstrasse 28 - D-20097 Hamburg Tel. 0049 40 23750

Distribuito da:
HELM ITALIA S.r.l. - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano Tel. +39 02 674441
Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Viale Milanofiori Strada 6 Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. +39 02 33599422
Gowan Italia S.p.A., Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) Tel. +39 0546 629911
Diachem S.p.A., Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG) Tel. +39 0363 355611
UPL Italia S.r.l., Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. +39 0547 661523
Scam S.p.A., Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. +39 059 586511
Euro TSA S.r.l., Via G.Marconi, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) Tel. +39 0363/337452-55

Stabilimento di produzione: Jiangsu Institute of Ecomones Co., Ltd. - No. 95 Huanyuan North Road, Economic Development Zone, Jintan, Jiangsu Province P.R.China
Stabilimento di confezionamento: Agropak - Roman Brzezinski ul. Darwina 1d 43-603 Jaworzno (Polonia)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. _________ del XX/XX/2016

Contenuto netto: g 50-100-500 kg 1 **Partita n...........del..........**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 m (usando ugelli che abbattano la deriva del 90%) o di 10 m (usando ugelli che abbattano la deriva del 75%) dai terreni non agricoli.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
GATAN® è un erbicida solfonilureico selettivo di post-emergenza per il mais, in grado di controllare efficacemente numerose graminacee annuali e perenni e diverse infestanti a foglia larga. Assorbito sia a livello fogliare che radicale, viene rapidamente traslocato fino ai giovani tessuti in via di accrescimento delle infestanti, bloccandone la crescita. L'azione si manifesta visivamente attraverso ingiallimento, necrosi e successivo disseccamento delle infestanti. GATAN® non ha attività residuale ed è pertanto efficace solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

In miscela preferibilmente con il bagnante specifico HELM SURFER PLUS o con un bagnante non ionico, GATAN® controlla numerose infestanti, sia a foglia stretta che a foglia larga.

INFESTANTI SENSIBILI
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Elytrigia repens* (Gramigna comune), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Poligonum persicaria* (Persicaria), *Anagallis arvensis* (Centonchio dei campi), *Portulaca oleracea* (Porcellana comune) e *Digitaria ischaemum* (Sanguinella emostatica).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Matricaria chamomilla (Camomilla), *Solanum nigrum* (erba morella).

EPOCA, MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
GATAN® si impiega nei primi stadi di su infestanti già emerse sulle seguenti colture:

MAIS - applicazione singola a dose piena di 50 g/ha in miscela con il coadiuvante HELM SURFER PLUS alla dose di 200 ml/ha in post emergenza della coltura entro la quarta-quinta foglia di sviluppo, prevalentemente in caso di elevata infestazione di graminacee. In caso di maggiore pressione di infestanti a foglia larga, si consiglia di frazionare gli interventi al fine di garantire il controllo anche sulle nuove malerbe emerse dopo la prima applicazione. In tal caso si consiglia un primo intervento a 30 g/ha in post emergenza precoce e una nuova applicazione a 20 g/ha entro 8-15 giorni dalla prima e comunque entro la quarta-quinta foglia vera della coltura, entrambe in miscela con il bagnante specifico HELM SURFER PLUS alla dose di 200 ml/ha.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 LUG. 2016

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS (Gruppo B della classificazione HRAC). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto. Non utilizzare GATAN in caso di sospetta o presunta resistenza o tolleranza agli inibitori di ALS.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E VOLUMI D'ACQUA
Aggiungere la dose appropriata di **GATAN®** nel serbatoio pieno di acqua per metà, porre in agitazione e aggiungere l'acqua rimanente per riempire il serbatoio. La miscela deve essere utilizzata immediatamente e mantenuta in continua agitazione per l'intera durata del processo di miscelazione e applicazione. Prima dell'applicazione verificare che l'attrezzatura sia calibrata correttamente per il volume d'acqua raccomandato. Assicurarsi che la qualità del getto, l'altezza del braccio e la regolazione degli ugelli siano tali da permettere la corretta copertura delle infestanti.
Quando si effettuano miscele con altri formulati è preferibile osservare il seguente ordine di inserimento nel serbatoio: granuli idrodispersibili, polveri bagnabili, sospensioni concentrate, emulsioni concentrate, soluzioni concentrate. Ciascun prodotto deve essere versato nel serbatoio pieno di acqua per metà e completamente disciolto prima di aggiungere il successivo.
Utilizzare un volume di acqua che garantisca una buona bagnatura delle infestanti, in particolare nel caso di applicazioni con coltura in fase di maggiore sviluppo. Nella maggior parte dei casi si consiglia volume di acqua compreso fra 200 e 300 l/ha con una pressione di utilizzo fra 2 e 3 bar. Su colture e infestanti maggiormente sviluppate aumentare il volume fino a 400 l/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Si consiglia di non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 10-12 gradi o superiori ai 25-26 gradi.
Utilizzare un bagnante non ionico generico solo se è presente in etichetta l'indicazione d'uso in miscela con prodotti contenenti rimsulfuron ed alle dosi indicate.
Non applicare in presenza di clima ventoso e in ogni caso evitare accuratamente la deriva del prodotto nelle aree limitrofe e sulle colture ove il prodotto non è selettivo. Non applicare su colture stressate da vari fattori, biotici e abiotici (freddo, siccità, eccesso idrico, carenze nutritive, infestazione di malattie o insetti dannosi).
Pulire accuratamente l'attrezzatura per la distribuzione al termine del trattamento secondo la seguente procedura:
-svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
-Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare una soluzione detergente (0,5 l di ammoniaca di uso domestico al 6% ogni 100 litri di acqua). Far scorrere la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo in funzione l'agitatore, dopodiché svuotare nuovamente.
-Effettuare un nuovo lavaggio seguendo le indicazioni sopra riportate.
-Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra
-Filtri e ugelli devono essere smontati e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente a base di ammoniaca alle concentrazioni indicate in precedenza. Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre l'agitatore in funzione, anche durante eventuali soste.
In caso di necessità di risemina su terreni già trattati, è possibile riseminare solo mais, pomodoro o patata almeno entro i 90 giorni dall'ultima applicazione, dopodiché non sussistono più limitazioni per le colture in successione.
Eventuali piogge che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere il buon esito del trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Può causare una temporanea forma di clorosi che normalmente scompare senza alcun impatto sul rendimento. Non impiegare il prodotto su mais dolce e su linee di mais per produzione di seme. Mantenere una fascia di rispetto di almeno 5 metri in vicinanza di colture di frumento e sorgo.

COMPATIBILITÀ
GATAN® può essere miscelato con altri erbicidi per ampliare la gamma di infestanti controllate. Può essere utilizzato in miscela con altri prodotti solamente qualora le restrizioni presenti sulle etichette degli altri prodotti non siano in conflitto con le restrizioni e i requisiti per l'applicazione di **GATAN®**. Le miscele non devono essere conservate all'interno del serbatoio, all'interno del quale devono essere mantenute in costante agitazione. Non applicare **GATAN®** in abbinamento ad altri prodotti a base di solfoniluree. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Conservare nel contenitore originale, in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dal gelo o dal caldo eccessivo
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici, fertilizzanti.
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 LUG. 2016
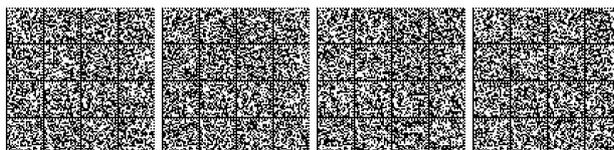
Etichetta in formato ridotto per le confezioni fino a 100 grammi

GATAN®

Erbicida selettivo per mais in granuli idrodispersibili

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

GATAN®

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
- Rimsulfuron puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P411 Conservare a temperature non superiori a 45°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

HELM AG - Nordkanalstrasse 28 - D-20097 Hamburg Tel. 0049 40 23750

Distribuito da:
HELM ITALIA S.r.l. - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano Tel. +39 02 674441
Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Viale Milanofiori Strada 6 Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. +39 02 33599422
Gowan Italia S.p.A., Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) Tel. +39 0546 629911
Diachem S.p.A., Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG) Tel. +39 0363 355611
UPL Italia S.r.l., Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. +39 0547 661523
Scam S.p.A., Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. +39 059 586511
Euro TSA S.r.l., Via G.Marconi, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) Tel. +39 0363/337452-55

Stabilimento di produzione: Jiangsu Institute of Ecomones Co., Ltd. - No. 95 Huanyuan North Road, Economic Development Zone, Jintan, Jiangsu Province P.R.China
Stabilimento di confezionamento: Agropak - Roman Brzezinski ul. Darwina 1d 43-603 Jaworzno (Polonia)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. _________ del XX/XX/2016

Contenuto netto: g 50-100 **Partita n...........del..........**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 LUG. 2016

16A06012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Servizi società cooperativa in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10/2016 del Tribunale di Ferrara. con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Centro Servizi Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Servizi Società cooperativa in liquidazione», con sede in Ferrara (codice fiscale 00183150382) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Luppi (C.F. LPPMTT 80L24 F240M), nato a Mirandola (MO) il 24 luglio 1980, ivi domiciliato in piazza Costituente, n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06008

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Libraria e d'Informazione Soc. a r.l.», in Ravenna.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 1997 con il quale la società cooperativa - «Cooperativa libraria e d'informazione Soc. a r.l.», con sede in Ravenna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Loris Baroni, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 n. 217/2001, con il quale il dott. Enrico Montanari è stato nominato commissario liquidatore della citata cooperativa, in sostituzione del dott. Loris Baroni, deceduto;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 10 giugno 2015, ai sensi dell'art. 37 legge fall.;

Visto che con la nota suddetta del 10 giugno 2015, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti il sistema cooperativo e le gestioni commissariati all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Enrico Montanari ed la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fallimentare;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Montanari, già nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa libraria e d'informazione Soc. a r.l., con sede in Ravenna, con decreto ministeriale 16 maggio 2002 n. 98/2002, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Renzo Manfrin (codice fiscale MNF RNZ 55A07 A059N), nato ad Adria (RO) il 7 gennaio 1955, domiciliato in Rovigo, in via Case Nuove, n. 6, in sostituzione del dott. Enrico Montanari, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06009

DECRETO 20 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lampo piccola soc. coop. a r.l.», in Ravenna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 98/2002, con il quale la società cooperativa «Lampo Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ravenna, é stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Enrico Montanari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 10 giugno 2015, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la nota suddetta del 10 giugno 2015, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Enrico Montanari ed la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto art. 37 legge fallimentare;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Montanari, già nominato commissario liquidatore della società «Lampo Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Ravenna, con decreto ministeriale 16 maggio 2002 n. 98/2002, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Renzo Manfrin (codice fiscale MNF RNZ 55A07 A059N), nato ad Adria (RO) il 7 gennaio 1955, domiciliato in Rovigo, in via Case Nuove, n. 6, in sostituzione del dott. Enrico Montanari revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06010

DECRETO 27 luglio 2016.

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.», in Molfetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 20/SGC/2015 del 23 giugno 2015 con il quale la «Cooperativa edilizia Antares s.r.l.» è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile ed il dott. Giuseppe Tammaccaro ne è stato nominato Commissario governativo per un periodo di 12 mesi, con il compito di sanare le irregolarità gestionali emerse in sede ispettiva ed in particolare una evidente disparità di trattamento tra i soci, in violazione del disposto di cui all'art. 2516 c.c., con conseguente insorgenza di contenzioso che aveva condotto al blocco dei lavori edificatori;

Visto il D.D. n. 19/SGC/2015 del 28 giugno 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma, c.c., al Commissario governativo sono stati attribuiti anche i poteri dell'Assemblea con riferimento alla rinuncia al ricorso attualmente pendente presso la Corte di Cassazione;

Vista l'istanza del 18 luglio 2016 con la quale il Commissario governativo -in costanza di prorogatio - ha segnalato la necessitàdella prosecuzione della gestione commissariale al fine di poter completare la regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria, procedere all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo;

Ritenuto necessario rinnovare la gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., al fine di completare la regolarizzazione del funzionamento della cooperativa e consentire la riconsegna dell'ente alla gestione ordinaria e confermare, altresì, al Commissario governativo i poteri dell'Assemblea già conferiti con D.D. n. 19/SGC/2015 del 28 giugno 2016 ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., secondo comma, ricorrendone ancora le ragioni ed i presupposti;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Antares s.r.l.» con sede in Molfetta (BA), C.F. 01212230724 è rinnovata ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. per un periodo di tre mesi.

Art. 2.

Al dott. Giuseppe Tammacaro sono confermati i poteri di Commissario governativo già conferiti con D.D. n. 20/SGC/2015 del 23 giugno 2015 nonché i poteri conferiti con D.D. n. 19/SGC/2015 del 28 giugno 2016 per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06011

DECRETO 4 agosto 2016.

Definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 11-*quinquies* dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge n. 133/2014), in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti;

Considerato che il medesimo comma 11-*quinquies* stabilisce che la predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011) di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, emanato in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020;

Vista la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato UE;

Considerato che la cogenerazione ad alto rendimento ha costi di produzione dell'energia superiore al prezzo di mercato della corrispondente forma di energia, e che in ragione di ciò, tenuto conto dell'art. 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, la cogenerazione ad alto rendimento è incentivata con il meccanismo disciplinato dal decreto ministeriale 5 settembre 2011;

Considerato che gli esistenti impianti a bioliquidi sostenibili presentano costi di generazione dell'energia elettrica elevati e variabili in dipendenza del costo di mercato dei bioliquidi, e ciò rende aleatorio l'apporto di tali impianti, e pertanto, sulla base del comma 11-*quinquies* dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, è opportuno favorirne la conversione a cogenerazione ad alto rendimento, onde assicurare che il mancato apporto in termini di produzione da fonti rinnovabili sia compensato dal contributo fornito nell'assetto cogenerativo ad alto rendimento, che concorrerà agli obiettivi al 2020 in materia di efficienza energetica stabiliti in sede comunitaria;

Ritenuto opportuno, anche ai fini del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui ai citati Regolamento (UE) n. 651/2014 e Comunicazione (2014/C 200/01), che la maggiore valorizzazione di cui al comma 11-*quinquies* dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014 vada intesa come possibilità di ammettere all'incentivo spettante ai nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento tutti i diversi interventi di riconversione degli impianti a bioliquidi, tuttavia commisurando l'entità del sostegno all'incidenza dell'investimento di riconversione rispetto a quello per nuovi impianti, in modo da evitare ogni discriminazione e assicurare che il sostegno sia effettivamente commisurato alle necessità;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 11-*quinquies* dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, stabilisce condizioni e modalità per il riconoscimento, nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento disciplinato dal decreto ministeriale 5 settembre 2011 e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti.

2. Possono accedere alla maggiore valorizzazione di cui al comma 1 gli esercenti impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014 che alimentano siti industriali o artigianali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, si intende che un impianto a bioliquidi sostenibili alimenta siti industriali o artigianali se l'esercente dell'impianto a bioliquidi sostenibili dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver fornito annualmente, a imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32, almeno nel 2013 e nel 2014, in alternativa:

a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell'energia elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;

b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno il 30% del calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;

c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere *a)* e *b)*, in misura complessivamente pari al 30% del totale delle medesime energie prodotte dall'impianto utilizzando combustibili bioliquidi.

4. Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione di cui al presente decreto, un esistente impianto a bioliquidi sostenibili riconvertito in unità di cogenerazione ad alto rendimento asservita al medesimo sito deve, a seguito della conversione, soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

a) rispetto delle condizioni per l'accesso al regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, verificato annualmente dal Gse secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto;

b) l'esercente dell'impianto riconvertito dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver ceduto ogni anno energia elettrica e calore utile cogenerato, in misura complessivamente pari ad almeno il 60% del totale delle medesime energie prodotte dall'impianto, alle medesime imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32 cui veniva effettuata la cessione di cui al comma 3, o a imprese con gli stessi requisiti ubicate nella medesima area industriale o artigiana nella quale è ubicato l'impianto.

5. Il rispetto delle condizioni minime di cui al comma 3 e alla lettera *b)* del comma 4 viene verificato sulla base di dati e misure, precisati dal Gse nelle procedure di cui all'art. 5.

Art. 2.

Modalità specifiche di accesso

1. Per l'accesso alla maggiore valorizzazione di cui all'art. 1, si applicano le modalità previste dal decreto ministeriale 5 settembre 2011. In tale ambito, ai fini della valutazione preliminare di cui all'art. 7 dello stesso decreto ministeriale 5 settembre 2011, secondo modalità precisate nelle procedure di cui all'art. 5, i soggetti interessati precisano altresì:

a) La fonte di alimentazione prima e dopo la riconversione;

b) Le caratteristiche dell'impianto prima e dopo la riconversione;

c) Gli elementi necessari alla verifica di quanto previsto all'art. 1 e all'art. 3.

Art. 3.

Condizioni di accesso

1. Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal presente decreto i seguenti interventi di conversione:

a) Interventi su impianti a bioliquidi già cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione (riconversione *a)*);

b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto in cogenerativo (riconversione *b)*);

c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile (riconversione *c)*).

2. La capacità di generazione dell'impianto riconvertito non può essere maggiore della capacità di generazione dell'impianto a bioliquidi prima della riconversione.

3. Per l'impianto riconvertito deve essere comunicata al Gse l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Entro la stessa data, deve essere comunicata al Gse l'avvenuta cessazione dell'operatività dell'esistente impianto a bioliquidi.

4. In tutti i casi, l'impianto riconvertito deve rispettare le condizioni per l'accesso al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.

Art. 4.

Maggiore valorizzazione

1. L'impianto riconvertito ai sensi del presente decreto ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio in assetto cogenerativo conseguente alla riconversione, agli incentivi di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.

2. La misura degli incentivi spettanti ai sensi del comma 1 è determinata considerando l'impianto riconvertito come nuova unità di cogenerazione e moltiplicando l'incentivo conseguentemente individuato per i coefficienti riportati nella sottostante tabella, nella quale P è la elettrica capacità di generazione dell'impianto dopo la riconversione.

	$P \leq 1$ MW	$<1 P \leq 10$ MW	$P > 10$ MW
Riconversione a)	0,15	0,10	0,07
Riconversione b)	0,30	0,25	0,15
Riconversione c)	1,30	1,25	1,15

Art. 5.

Procedure applicative

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse pubblica le procedure applicative che precisano le modalità operative per l'accesso alle maggiorazioni previste dal presente decreto.
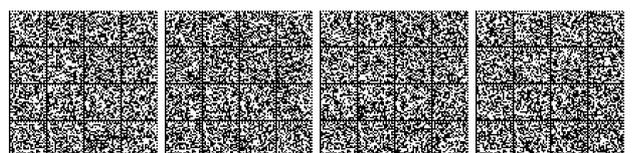
Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

16A06005

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 giugno 2016.

Ripartizione relativa all'annualità 2015 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare:

l'art. 1, comma 1;

l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio Curcio è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015;

Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2015 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualità 2015, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e lettere *b)* e *c)*. La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 698.287,27 è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3, dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tabella 1: Ripartizione del fondo tra le Regioni per l'annualità 2015

Regione	n° comuni (*)	Finanziamento (€) lettera a)	Finanziamento (€) lettere *b)* + c)
Abruzzo	276	1.153.233,00	8.937.555,74
Basilicata	117	710.681,63	5.507.782,64
Calabria	402	2.274.773,62	17.629.495,58
Campania	426	2.207.914,25	17.111.335,46
Emilia-Romagna	283	985.281,61	7.635.932,46
Friuli-Venezia Giulia	202	562.732,41	4.361.176,21
Lazio	299	984.207,63	7.627.609,14
Liguria	111	170.285,30	1.319.711,07
Lombardia	202	183.329,60	1.420.804,42
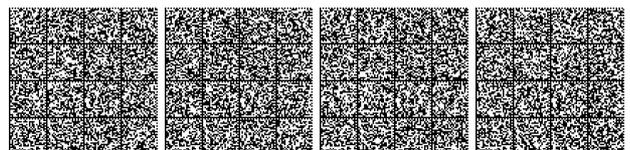
Marche	239	739.066,71	5.727.766,98
Molise	134	814.487,46	6.312.277,82
Piemonte	141	127.667,84	989.425,79
Puglia	84	709.435,51	5.498.125,22
Sicilia	282	2.233.201,27	17.307.309,86
Toscana	247	658.532,03	5.103.623,19
Umbria	92	757.504,17	5.870.657,35
Veneto	335	647.861,69	5.020.928,08
Totale	3.872	15.920.195,73	123.381.517,00

(*) I comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344.

Art. 2.

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/2010, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344;

b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissione tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza del 13 novembre 2010, n. 3907.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2005
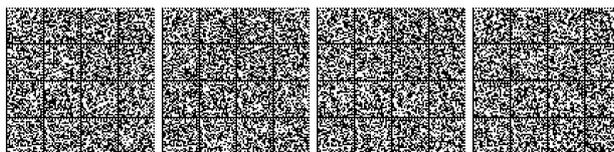
Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento
Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 Ottobre 2015, n. 293.

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data|_|_| |_|_| |_|_|_|_| data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

1) Indagini di microzonazione sismica e CLE (Art. 2, comma 1, lettera a)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune o circoscrizione o unione di comuni	Popolazione	Specifiche studi (data) <90gg	Bando: selezione aggiudicazione stipula (data) <3)+60	Elaborati finali (data) <4)+240	Superficie indagata (ettari)	Comunica CT (data) < 5)+90	Eventuali chiarimenti CT: Si(data rich e data esec) < 30 da rich(7)	Approvazione (data) e saldo	Importo contributo Fondo (€)
Riferimenti	*Art. 7 o Art. 21 c.2*	*Art. 6 c.1*	*Art. 6 c.2* *Art. 15 c.1*	*Art. 6 c.2*		*Art. 6 c.5*	*Art. 6 c.6*	*Art. 6 c.7*	*Art. 7 c.1 o c.2 o Art. 21*

11	12
Importo cofinanziato (€)	Comune di cui all'allegato 8 (S/N)
Art. 7 c.1 o c.2 o Art. 21	*Art. 19*

1A): Analisi della Condizione Limite dell'emergenza (CLE), Art. 20

1	2	3
Comune o circoscrizione	Popolazione	Contributo
Riferimenti	*Art. 20 c.2*	*Art. 20 c.2*

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall'articolo 5, comma 3.
Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), previsti dall'articolo 18, comma 3.

NB: CT = Commissione tecnica ex Art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denominaz. opera	Indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr)	Individuata dall'analisi della CLE (S/N)	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			*Art. 8 c.1*	*Art. 10*	*Art. 10*	*Art. 8 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 8 c.1*

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Importo cofinanziato (€)	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Aggiudicazione lavori (data)	Sostituzione edilizia (S/N)	Inizio intervento (data)	Fine intervento (data)	Collaudo (data)
		Art. 9 e 10	*Art. 9 e 10*	*Art. 9 c.4*		*Art. 9 c.6*			

21
Erogazione saldo (data)

5) e 6) Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.
15) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
17) solo per demolizione e ricostruzione
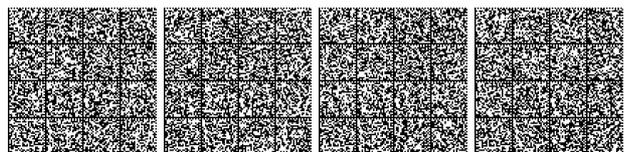
3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denominaz. opera	Indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr)	Individuata dall'analisi della CLE (S/N)	Appartenente o interferente con via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			*Art. 8 c.1*	*Art. 10*	*Art. 10*	*Art. 8 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 8 c.1*

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Importo cofinanziato (€)	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Aggiudicazione lavori (data)	Sostituzione edilizia (S/N)	Inizio intervento (data)	Fine intervento (data)	Collaudo (data)
		Art. 9 e 10	*Art. 9 e 10*	*Art. 9 c.4*		*Art. 9 c.6*			

21
Erogazione saldo (data)

5) e 6) Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.
15) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera
17) solo per demolizione e ricostruzione

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (Art. 2, comma 1, lettera c)[1]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Richiesta del cittadino al Comune (data) (*)	Codice richiesta (*)	Indirizzo edificio (*)	Intervento iniziale (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr) (*)	Importo delibera (€) (*)	Punteggio (*)	Variazione punteggio	Variazione importo (€)	Variazione intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr)
Riferimenti	*Art. 14 c.5*			*Art. 12*	*All. 4*	*All. 3 e 4*			

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Progetto presentato (data) (<90(R) o <180 (M, DR) da graduat.)	Progetto approvato (data)	Inizio intervento (data) (<30gg da 12)	Fine intervento (data) (<270, 360, 450 da 13)	Eventuali proroghe (S/N)	Importo complessivo liquidato (€)	Erogazione saldo (data)	Indice di rischio iniziale αSLVi	Indice di rischio finale αSLVf	Incremento capacità (%)
Art. 14 c.6	*Art. 14 c.8*	*Art. 14 c.8*	*Art. 14 c.8*			*All. 6 c.4*	*Art. 9, 10 e 13*	*Art. 9,10 e13*	*Art. 13 c. 2*

20) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'Allegato 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune e nella piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile.

[1] I resoconti annuali di cui alla presente tabella relativi ai finanziamenti per edifici privati di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c), possono essere prodotti, anche per le annualità pregresse, dalla piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della protezione civile a supporto dell'attività di monitoraggio delle Regioni su tale linea di finanziamento.

Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento
Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

Utilizzo della procedura

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:

1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici_di_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.
Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

16A06067
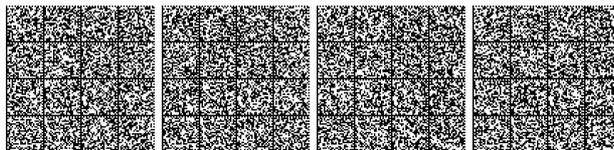
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 23 giugno 2016.

Concessione del contributo *una tantum* per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE CON DELEGA
IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, al comma 29, l'istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e al comma 32, la concessione ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggiore disagio economico di una Carta acquisti con onere a carico dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto l'istituzione, per l'anno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un «Fondo per i nuovi nati» al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito;

Visto il comma 216 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013, che ha previsto che il beneficio della Carta acquisti di cui al citato art. 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia esteso anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Considerato che sul predetto Fondo per i nuovi nati, ai sensi del richiamato art. 1, comma 201, della legge n. 147 del 2013, sono confluite le risorse, disponibili alla data dell'entrata in vigore della medesima legge 147/2013, del soppresso «Fondo per il credito per i nuovi nati» di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'art. 12 della legge 12 novembre 200l, n. 183;

Considerato che il più volte citato articolo l, comma 20l, della legge 147/2013 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del predetto Fondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016 concernente la nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio On. le dott. Enrico Costa è conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti, Reg. n. 579, in data 3 marzo 2016, con il quale all'On. le dott. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Ritenuta l'esigenza, ai fini del più efficiente ed efficace impiego delle limitate risorse disponibili, di destinare le provvidenze del più volte menzionato Fondo al sostegno delle spese per la cura di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti che versano in condizione di maggior disagio economico;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente i criteri e le modalità per la concessione della «Carta acquisti»;

Considerato che l'utilizzo dello strumento della Carta acquisti di cui al richiamato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 semplifica gli adempimenti per i beneficiari e costituisce la modalità di attuazione più efficace e conveniente al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti che versano in condizioni di maggior disagio economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Considerato che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) occorrente per fruire della predetta Carta acquisti, concessa per valori inferiori ad una soglia di euro 6.781,76 nel 2014 ed euro 6.795,38 nel 2015, rappresenta uno strumento idoneo per l'identificazione delle famiglie residenti a basso reddito, di cui al più volte citato art. 1, comma 201, della legge 147 del 2013;

Rilevato che le risorse disponibili offerte dal citato fondo ammontano ad Euro 27.776.846,45;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2013, con il quale è stato ripartito il «Fondo per le politiche per la famiglia» per l'anno 2013 prevedendo di destinare, tra l'altro, la somma pari ad Euro 5.750.000,00 in favore delle famiglie residenti e a basso reddito, con nuovi nati;

Considerato, quindi, che la somma totale da destinare alla misura sopra descritta risulta pari ad Euro 33.526.846,45;

Considerato che le risorse sopracitate sono state allocate sul cap. 894 «Fondo per i nuovi nati» del Centro di responsabilità 15 «Politiche della Famiglia» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016;

Vista la nota prot. 6310 del 24 settembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

Considerato che, sulla base degli elementi informativi forniti con la predetta nota, il numero di bambini nuovi nati nel 2014 che hanno goduto di almeno un accredito sui sistemi Carta acquisti ordinaria e Carta acquisti straordinaria risulta, alla data del 17 settembre 2015, pari a 114.168;

Considerato che alla data del presente decreto i minori adottati italiani e stranieri nelle annualità 2011, 2012 e 2013 sono in media pari a 3.740 unità per ciascuno degli anni solari;

Ritenuto che per il 2014 possa ipotizzarsi un numero di adottati pari a quello medio registrato nelle annualità precedenti;

Vista la lettera del 19 novembre 2015 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze una bozza di decreto concernente il menzionato Fondo per i nuovi nati, già firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche della famiglia;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2016 concernente le osservazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sulla predetta bozza di provvedimento;

Vista la lettera del 14 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha inviato al più volte citato Ministero del lavoro e delle politiche sociali una nuova versione dello schema di decreto in parola, che tiene conto delle osservazioni come sopra formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota in data 3 febbraio 2016 con la quale, in considerazione della nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio, il più volte menzionato Dicastero del lavoro e delle politiche sociali ha restituito la predetta nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari, entità e modalità di erogazione del beneficio

1. È concesso un contributo, *una tantum*, per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, di cui all'art. 1, comma 201, della legge 147 del 2013.

2. A tal fine l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, secondo direttive impartite dalle Amministrazioni responsabili nell'ambito dei poteri di direttiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *C)*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, dispone l'accredito di un importo ai beneficiari della Carta Acquisti di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 nati o adottati nel corso del 2014.

3. A norma del citato art. 1, comma 201, della legge n. 147 del 2013, il beneficio di cui al comma 1 è concesso anche per il sostegno di bambini appartenenti a famiglie residenti a basso reddito che sono stati eventualmente adottati nel corso dell'anno 2014. Le direttive di cui al comma 2 prendono in considerazione le modalità anche non informatizzate per disporre l'accredito del beneficio in tali eventualità.

4. L'importo unitario della misura aggiuntiva di cui al presente decreto è pari ad euro 275,00.

5. L'importo di cui al comma 4 è attribuito sulle Carte Acquisti già concesse in favore di bambini nuovi nati o adottati nel 2014 con il primo accreditamento utile successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 6.

6. L'importo di cui al comma 4 è altresì concesso sulle Carte Acquisti relative a nuovi nati o adottati nel 2014 le cui richieste sono presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. Le risorse di cui all'art. 3 non utilizzate per il versamento degli importi di cui ai commi 5 e 6 sono ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari con l'ultimo accreditamento disposto per le Carte Acquisti nel 2016.
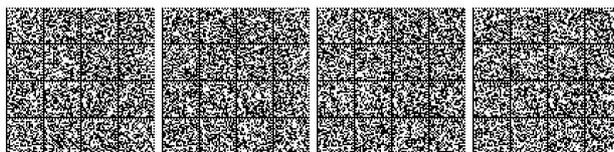
8. Laddove, a conclusione della presentazione delle richieste di cui al comma 6, le risorse da destinare al beneficio di cui al presente decreto risultino insufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari, l'importo di cui al comma 4 è adeguatamente rideterminato.

Art. 2.

Modalità di fruizione del beneficio

1. Il beneficio accreditato è fruibile secondo le modalità previste per l'utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di pagamento su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale, in base a quanto stabilito all'art. 8 del più volte citato decreto interdipartimentale del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Versamento al Fondo Carta Acquisti

1. Le risorse pari ad euro 33.526.846,45 per l'anno 2014, finalizzate dall'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al finanziamento di contributi alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, sono iscritte sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2016

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia
COSTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1983

16A06064

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2016.

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso.

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici richiesti dal mercato vigilato in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di settore, con riferimento a casi concreti – fatta
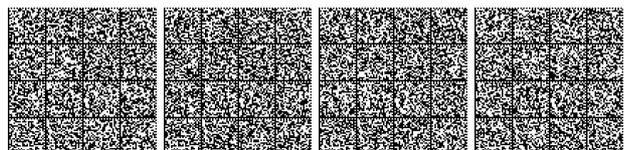
eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 – costituisce uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;

Tenuto conto che l'Autorità nazionale anticorruzione svolge anche un'attività consultiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse e, in determinati casi, di soggetti privati con riferimento a problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi con riguardo a fattispecie specifiche;

Ritenuto che la funzione consultiva attribuita all'Autorità nazionale anticorruzione debba essere considerata strettamente connessa con le riconosciute funzioni di vigilanza, in quanto volta a fornire indicazioni *ex ante* e ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza;

Ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un *iter* procedimentale uniforme per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione sia in materia di prevenzione della corruzione sia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio del 20 luglio 2016;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. L'Autorità svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto.

2. L'attività consultiva è esercitata:

a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;

b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;

c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;

d) quando la richiesta sottoposta all'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico;

e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità, appaiono particolarmente significativi.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. Possono rivolgere all'Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all'art. 1, comma 1:

a) le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo n. 50/2016;

b) i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse;

c) gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici.

Art. 3.

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di parere è trasmessa all'Autorità preferibilmente mediante utilizzo di posta elettronica unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento.

2. La richiesta — sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di diritto privato di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* ovvero dal Responsabile della corruzione e della trasparenza — deve contenere una sintetica ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere. Il quesito o i quesiti giuridici sottoposti all'Autorità devono essere preferibilmente articolati in punti.

3. Nella richiesta di parere le parti segnalano i dati sensibili, che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione.

Art. 4.

Inammissibilità della richiesta

1. Non sono ritenute ammissibili le richieste che:

a) non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2;

b) non riguardano fattispecie specifiche;

c) non sono sottoscritte dall'organo competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2;

d) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati, e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità;

e) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell'Autorità.

f) hanno contenuto generico o contengono un mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa fra le parti.

Art. 5.

Archiviazione delle richieste

1. L'Ufficio competente provvede alle archiviazioni delle richieste di parere ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 4 e comunica al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle archiviazioni predisposte.

2. I provvedimenti di archiviazione sono comunicati ai soggetti richiedenti preferibilmente mediante posta elettronica e se non disponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora le richieste oggetto di archiviazione riguardino questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell'adozione di atti a carattere generale o per l'avvio di attività di vigilanza.

Art. 6.

Istruttoria e adozione del parere ordinario

1. L'Ufficio esamina le richieste pervenute e, con riferimento a quelle ritenute ammissibili, redige, previa apposita istruttoria, una proposta di parere che sottopone al Consiglio per la successiva approvazione.

2. Il parere ordinario approvato dal Consiglio è comunicato, a firma del Presidente dell'Autorità, alle parti interessate.

Art. 7.

Parere in forma breve

1. Il parere può essere reso in forma breve nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta non necessita di uno specifico approfondimento istruttorio, perché di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e già condivisi dalla stessa.

2. Il dirigente dell'ufficio sottopone, cumulativamente e con cadenza settimanale, al Presidente i pareri redatti in forma breve per la successiva trasmissione ed approvazione da parte del Consiglio.

3. Una volta approvato dal Consiglio, il parere è comunicato a firma del dirigente alle parti interessate.

Art. 8.

Comunicazioni e pubblicità

1. I pareri adottati ai sensi dell'art. 6 sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità, tenendo conto dell'eventuale richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 e comunque sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell'Autorità.

Art. 9.

Abrogazione

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Autorità.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 14 gennaio 2015.

Roma, 20 luglio 2016

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2016

Il segretario: ESPOSITO

MODULO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI PARERE

(utilizzabile per richiedere all'ANAC l'esercizio della funzione consultiva svolta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso)

Il modulo per la presentazione di richiesta di parere dovrà essere trasmesso, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione indirizzata alla casella: uprot@anticorruzione.it

Il modulo dovrà essere inviato in originale e sottoscritto da parte del richiedente.

Tutti gli allegati dovranno essere presentati in formato digitale.

Non potranno essere accettati richieste di parere e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi sopra richiamati.

1. Soggetto richiedente

Denominazione del soggetto richiedente

CF/P.Iva

Indirizzo

Nominativo del soggetto firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dal legale rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di diritto privato ovvero dal Responsabile della corruzione e della trasparenza).

Indirizzo di posta elettronica

Recapito telefonico

2. **Eventuali soggetti controinteressati** (indicare i nomi e i recapiti dei soggetti, pubblici e privati, nei confronti dei quali il parere è destinato a produrre effetti diretti).

3. Esistenza di contenzioso

□ SI

□ NO

Se sì, specificare gli elementi identificativi del ricorso o giudizio e gli eventuali esiti.

4. Riferimenti normativi su cui verte la questione giuridica interpretativa

5. Indicazione di eventuali precedenti decisioni dell'Autorità correlate all'oggetto della richiesta

6. Chiara e sintetica formulazione della richiesta di parere (è necessario fornire una succinta indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del rilascio del parere ed elaborare il quesito o i quesiti di diritto, preferibilmente articolati in punti, per i quali il parere è richiesto. Con separato atto è possibile allegare memorie più approfondite).

Rappresentazione del fatto

Quesito o quesiti di diritto

7. Elenco dei documenti allegati alla richiesta

□ Memoria contenente più argomentate deduzioni sulla questione giuridica sottoposta
□ Provvedimenti ed atti rilevanti ai fini della soluzione della questione sollevata
□ Corrispondenza rilevante
□ Memorie e atti di eventuali controinteressati
□ Altro (specificare)

Il parere sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità. A tal fine si chiede l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili

Data,…………………………..

Firma

16A06071
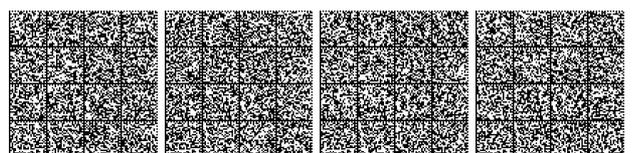
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Adozione del P.A.I. per il territorio comunale di Alliste.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia, con delibera n. 41 del 13 luglio 2016, ha adottato il Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) per il territorio comunale di Alliste (LE) in ottemperanza alla sentenza TSAP n. 127/09. Tale piano è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 1° agosto 2016 ed è consultabile presso il sito dell'Autorità.

16A06065

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della camera di commercio di Rimini, con deliberazione n. 66 del 26 luglio 2016, ha nominato, a far data dal 3 settembre 2016, Conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 580/1993, il dott. Giuseppe Mazzarino (Dirigente a tempo determinato dell'ente, a cui è stata assegnata l'Area amministrazione del sistema produttivo e regolazione del mercato).

16A06066

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio fluviale (idrico, acque interne) presso la foce del torrente Nervia, ricadente nel territorio dei Comuni di Ventimiglia e di Camporosso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2016 (riportato nel registro decreti n. 107 del 13 luglio 2016), si è proceduto alla fissazione dei limiti — ex art. 31 del Codice della navigazione — tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio fluviale (idrico, acque interne) presso la foce del torrente Nervia, ricadente nel territorio dei Comuni di Ventimiglia e di Camporosso (IM); tale nuova linea di delimitazione (indicata con colorazione in risalto rossa) è quella che congiunge i punti di vertice D - A - B - C, comprensiva delle coordinate Gauss-Boaga dei punti che la identificano.

I sopracitati vertici (con coordinate Gauss-Boaga) relativi alla nuova dividente demaniale unitamente al verbale di delimitazione registro n. 01/2015 del 12 maggio 2015 ed agli elaborati grafici costituiscono parte integrante del decreto stesso.

16A06068

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-192) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
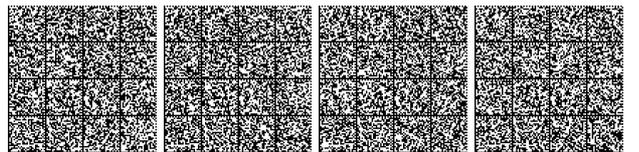
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
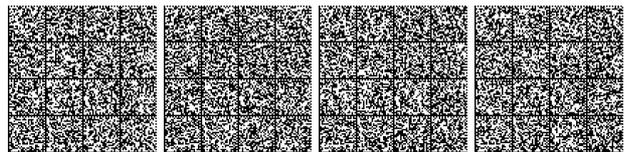
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.